

Contributi – Commercianti - Socio amministratore di S.r.l. - Attività lavorativa di natura impiegatizia, necessaria all'esercizio dell'attività commerciale – Debenza.

Corte di Appello di Milano - 14.12.2011 n. 1245 – Pres. Curcio – Rel. Trogni – INPS-SCCI S.p.a. (Avv. Vivian) – P.C. – Equitalia Esatri S.p.a.

Ricorre l'obbligo al versamento dei contributi alla gestione commercianti dell'INPS, per l'attività commerciale svolta in forma abituale e prevalente dal socio amministratore di S.r.l. occupato in attività di natura impiegatizia che sia comunque necessaria all'esercizio dell'attività commerciale sociale, pur in presenza di personale dipendente operante nella medesima impresa con qualifica di operaio.

FATTO E DIRITTO - 1. Con ricorso depositato in data 6 maggio 2009 l'INPS ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1288/2009, notificata il 10 aprile 2009, che ha accolto le opposizioni alle cartelle esattoriali n. 068 2008 03U9533 22 000 e n. 068 2008 00011960 44 000 con le quali è stato ingiunto a P. C. il pagamento, rispettivamente, della somme di € 3038,93 e € 2828,76 a titolo di contributi fissi iscrizione commercianti per gli anni 2005 (4° rata), 2006 e 2007 (1°, 2° e 3° rata).

Ha ritenuto il Tribunale che l'INPS non abbia dimostrato che P., socio e amministratore unico della A. s.r.l., e iscritto alla gestione separata ex articolo 2, comma 26 legge 335/1995, abbia svolto in prevalenza attività sociali e che pertanto sussista l'obbligo della doppia iscrizione previdenziale, non avendo l'Istituto dimostrato abitualità e la prevalenza dell'attività di cui all'articolo 1, comma 203, lettera c), legge 662/1996.

Con il ricorso d'appello l'INPS lamenta l'erronea interpretazione della normativa di riferimento.

Nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1. La Corte ha invitato l'INPS a produrre memoria integrativa in considerazione della normativa sopravvenuta.

All'udienza del 10 novembre 2011, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.

2. L'addebito contributivo deriva da un accertamento ispettivo, concluso il 1° luglio 2003, presso l'unica sede operativa di A. s.r.l., esercente attività di commercio accessori auto, a seguito del quale C. P., socio e amministratore unico della società, è stato iscritto d'ufficio

alla Gestione Commercianti, in quanto è stato ritenuto che il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno in favore della società.

Il primo giudice, citando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la pretesa dell'INPS infondata, sul rilievo che l'attività lavorativa non è prevalente rispetto a quella di amministratore.

Nelle more del giudizio di appello è entrato in vigore il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, sull'interpretazione del quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza, n. 17076 dell'08/08/2011) (1). Questa Corte, pur essendosi in passato pronunciata in senso diverso, prende atto della sentenza delle Sezioni Unite, ai cui principi ritiene di uniformarsi.

Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite è il seguente: “a) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.

3. Sono utilizzabili le prove, assunte nel contraddittorio delle parti in altro giudizio (RG. 3784/2005 Tribunale di Milano) e già acquisite nel giudizio di primo grado.

S'è detto che A. s.r.l. ha ad oggetto il commercio di accessori per auto. L'attività si svolge in locali che comprendono un laboratorio, un magazzino sotterraneo e un ufficio: vi è poi un locale dove vengono ricevuti i clienti e conservati i campionari. La società dal 1994

non ha più impiegati, ma solo due operai (S. e S.) che lavorano in laboratorio (dichiarazioni rese da P. in sede di interrogatorio libero).

S., assunta come testimone, ha dichiarato di avere lavorato per la società per 38 anni, in laboratorio, tagliando e cucendo le fodere, dopo avere smontato i sedili dalle macchine. Secondo quanto riferito dalla testimone, P. riceveva i clienti, dava le disposizioni ai due operai, riceveva i pagamenti e “gestiva tutto”. Gli operai si occupavano solo della lavorazione.

L’altro operaio, S., ha confermato che P. si occupava dell’organizzazione del lavoro, riceveva i clienti (se non c’era P. gli operai dicevano al cliente di ritornare successivamente). P. passava la mattina a dire agli operai quali lavori fare: quando era fuori, per quanto ne sa il teste, egli era “fuori.... per attività inerenti all’azienda, per esempio ritiro del materiale”. S. si occupava di montare sul sedile le fodere tagliate e cucite dalla collega.

È evidente allora che P., oltre ai compiti gestionali, svolgeva abitualmente tutta l’attività lavorativa di natura impiegatizia necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale.

Coerentemente con la norma di interpretazione autentica sopra citata e l’interpretazione che della stessa ha dato il giudice di legittimità, deve allora concludersi per l’obbligatorietà dell’iscrizione di P. nella Gestione Commercianti.

4. Poiché sono stati chiesti soltanto i contributi fissi, le opposizioni alle cartelle esattoriali non possono trovare accoglimento e in questo senso deve essere riformata la sentenza appellata.

Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dei differenti orientamenti giurisprudenziali in materia, per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2011, p.